



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **579** del 06/05/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2024/00015

OGGETTO: Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25.

L'anno 2024 addì 06 del mese di Maggio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Raffaele Piemontese	
Assessore Debora Ciliento	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Viviana Matrangola	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	
Assessore Serena Triggiani	

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SUR_DEL_2024_00015

OGGETTO: Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Sistema dell'istruzione e del diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e università, riferisce quanto segue.

Premesso che le competenze, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di istruzione sono ripartite tra Stato e regioni in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, come riformato con Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, dal D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" e ss.mm.ii. e dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", in forza dei quali, in particolare, è attribuita alle Regioni la competenza in materia di **determinazione annuale del calendario scolastico**.

Con il DPR n. 275 del 08/03/1999 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*" è stata attribuita alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, la competenza in materia di adattamento del calendario scolastico, nel rispetto della competenza regionale in materia di determinazione del medesimo calendario.

Inoltre, con l'art. 25, lett. e) della legge regionale n. 24 dell'11/12/2000 sono state individuate, per l'istruzione scolastica, le funzioni e i compiti amministrativi e le relative materie per l'esercizio unitario delle azioni da parte della Regione e con l'art. 7 della legge regionale n. 31 del 04/12/2009 "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*" sono state definite le attribuzioni regionali nelle funzioni di programmazione generale, indirizzo e coordinamento in materia di istruzione e formazione.

Considerato che il calendario scolastico rappresenta un importante strumento di programmazione, in quanto le date stabilite hanno un impatto significativo sull'organizzazione della vita familiare degli studenti e sui servizi collegati alle attività didattiche, nonché sull'azione delle autorità locali competenti in questo ambito. Per la sua definizione, l'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" stabilisce che "*le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità*" e che "*allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni*".

Nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione determina annualmente, con Ordinanza valida per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive, degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di consentire al sistema scolastico regionale ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la **conclusione** delle attività scolastiche deve essere determinata **in misura fissa ed immutabile** per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle istituzioni scolastiche. È fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, per le quali, alla luce della rilevanza sociale ed educativa del servizio offerto, delle esigenze delle famiglie e delle previsioni dei PTOF (documenti costitutivi dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica, che ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa), le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di **posticiparne la chiusura** entro il 30 giugno.

Inoltre, in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione si è espresso in merito alle ordinanze di chiusura delle scuole. A titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012, il Dipartimento per l'Istruzione ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/1994 rappresenta il limite "*entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa*" e che "*l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici*". Il Dipartimento precisa che "*può tuttavia accadere [...] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni [...] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200*". In questo caso resta comunque inteso che "*le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare [...] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati*".

Pertanto, le istituzioni scolastiche e formative titolari di autonomia scolastica possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, in particolare prevedendo eventuali ulteriori chiusure (c.d. "ponti", vacanze di Carnevale, ecc.) che possono essere recuperate anticipando la data d'inizio dell'anno scolastico,

debitamente motivati e deliberati dagli organi collegiali competenti, **nel rispetto del monte ore annuale previsto** per le singole discipline e attività obbligatorie, per esigenze derivanti o connesse:

- al Piano triennale dell’offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
- a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- alle ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.

In caso di eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati), si applica la disciplina di cui alla citata nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012 del Ministero.

Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli enti locali competenti le condizioni per la programmazione e l’erogazione dei servizi di supporto, le istituzioni scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all’Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale di appartenenza.

Considerato, inoltre, che sulla bozza di calendario precedentemente condivisa, sono state sentite le organizzazioni sindacali di settore, le quali hanno fatto rilevare qualche errore materiale e che *“l’a.s. in corso ha previsto due giorni di vacanza a Carnevale; piuttosto che il ponte del primo maggio, sarebbe opportuno dare quello del 25 aprile, per consentire un lungo periodo di vacanze pasquali, sì da poter viaggiare e non avere un calendario a singhiozzo; - tantissime scuole in puglia articolano l’orario su cinque giorni”*; inoltre, sulla medesima bozza, con nota prot. n. 19336 del 28/03/2024, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha proposto, *“visto l’esiguo numero di giorni di lezione proposti [...] (202 gg.), rispetto anche ai calendari degli anni precedenti, [...] considerare un numero di giorni di lezione maggiore valutando, eventualmente, come inizio lezioni una data verosimilmente prossima a quella prevista nel calendario scolastico 2023/24 in corso, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche maggiori margini di flessibilità sugli adattamenti del calendario alle specifiche esigenze ambientali legate al vasto territorio regionale nonché in relazione alle diverse necessità derivanti dai Piani dell’Offerta Formativa”*, chiesto *“di introdurre elementi di flessibilità sulla sola data di inizio lezioni”* e precisato che *“nel caso in cui il termine cada in giorno festivo e/o nella ricorrenza del Santo Patrono, la chiusura dell’anno scolastico è anticipata al giorno lavorativo precedente o, se è necessario garantire i 200 giorni nel rispetto dell’obbligo (art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994), posticipata al giorno lavorativo successivo”*.

Con successiva nota prot. n. 187249/2024, l’Assessore all’Istruzione, *“con riferimento alle osservazioni pervenute”*, ha rappresentato di dover correggere l’errore materiale e, *“per quanto attiene alle chiusure suppletive che potrebbero essere disposte dalla regione (c.d. “ponti”, festività di carnevale, ecc.)”*, considerate le osservazioni ricevute *“nonché le diverse esigenze del territorio (ordinanze di chiusura disposte dai sindaci per altre festività, in aggiunta rispetto alle feste patronali, esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche, possibilità di svolgimento delle elezioni, esigenze manifestate dalle altre parti interessate dall’apertura e chiusura delle scuole)”* ha ritenuto di *“proporre alla Giunta regionale l’inizio dell’anno scolastico il 16 settembre 2024, il termine nel giorno 7 giugno 2025, le chiusure tradizionalmente disposte dalla regione (23 dicembre - 6 gennaio per le vacanze natalizie e giovedì santo - martedì in albis per le vacanze pasquali, ecc.) e i c.d. “ponti” che comportino la chiusura di un solo giorno, ove coincidente con il sabato (02/11/2024, 26/04/2025). In tal modo i giorni di lezione risulterebbero 204, con la possibilità per ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, di disporre gli adeguamenti del calendario scolastico, ritenuti necessari al fine di contemperare le differenti esigenze locali, inserendo eventuali giorni di sospensione della didattica e anticipando conseguentemente l’inizio delle lezioni al fine di assicurare comunque 204 giorni di lezione”*.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2024/25, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per l’anno scolastico 2024/25 e assegnando **223** giorni per le scuole dell’infanzia e **204** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l’inizio il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario), **e per stabilire quanto segue:**

- i giorni di lezione sono ridotti a **222** per le scuole dell’infanzia e a **203** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione;
- le istituzioni scolastiche possono disporre adattamenti del calendario scolastico **garantendo i 204 e 223 giorni di lezione deliberati**; gli adattamenti possono prevedere eventuali ulteriori giorni di chiusura, che possono essere recuperati nei giorni antecedenti al 16 settembre 2024, per esigenze derivanti o connesse a:
 - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, c.d. “ponti”, vacanze di Carnevale, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;

- Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
- specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- in casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.);
- gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza;
- gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.

Richiamate:

- la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- la DGR n. 938 del 03/07/2023 del Registro delle deliberazioni recante DGR n. 302/2022 "*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*". Revisione degli allegati

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, in ossequio di quanto previsto all'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, il **Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto**, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico.
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2024/25 sono assegnati **223** giorni per le scuole dell'infanzia e **204** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio il **16 settembre 2024** e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al **7 giugno 2025 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario)**.
4. Di approvare le **Direttive per l'adattamento del calendario scolastico**, come riportate in narrativa, **di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto**.

5. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa"

Rocco Pastore
02.05.2024
07:20:25
UTC



La Dirigente del Servizio Sistema dell'istruzione e del diritto allo studio (ing. Barbara Loconsole)



Barbara
Loconsole
02.05.2024
08:26:38
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Istruzione e università (arch. Maria Raffaella Lamacchia)



Maria Raffaella
Lamacchia
02.05.2024
13:06:18
GMT+01:00

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii., **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione (avv. Silvia Pellegrini)



Silvia Pellegrini
02.05.2024
16:58:05
GMT+01:00

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:

L'Assessore proponente (prof. Sebastiano LEO)



Sebastiano Giuseppe Leo
02.05.2024 17:07:03
GMT+01:00

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, in ossequio di quanto previsto all'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, il **Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto**, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico.
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2024/25 sono assegnati **223** giorni per le scuole dell'infanzia e **204** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio il **16 settembre 2024** e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al **7 giugno 2025 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario)**.
4. Di approvare le **Direttive per l'adattamento del calendario scolastico**, come riportate in narrativa, **di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto**.
5. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno											
1	D	1	M	14	1	V	Ognissanti	1	D	1	M	Capodanno	1	S	105	1	S	129	1	M	155	1	G	Lavoratori	1	D			
2	L	2	M	15	2	S		2	L	65	2	G		2	D		2	D		2	M	156	2	V	174	2	L	Repubblica	
3	M	3	G	16	3	D		3	M	66	3	V		3	L	106	3	L	130	3	G	157	3	S	175	3	M	200	
4	M	4	V	17	4	L	41	4	M	67	4	S		4	M	107	4	M	131	4	V	158	4	D		4	M	201	
5	G	5	S	18	5	M	42	5	G	68	5	D		5	M	108	5	M	132	5	S	159	5	L	176	5	G	202	
6	V	6	D		6	M	43	6	V	69	6	L	Epifania	6	G	109	6	G	133	6	D		6	M	177	6	V	203	
7	S	7	L	19	7	G	44	7	S	70	7	M	83	7	V	110	7	V	134	7	L	160	7	M	178	7	S	204	
8	D	8	M	20	8	V	45	8	D	Immacolata	8	M	84	8	S	111	8	S	135	8	M	161	8	G	179	8	D		
9	L	9	M	21	9	S	46	9	L	71	9	G	85	9	D		9	D		9	M	162	9	V	180	9	L		
10	M	10	G	22	10	D		10	M	72	10	V	86	10	L	112	10	L	136	10	G	163	10	S	181	10	M		
11	M	11	V	23	11	L	47	11	M	73	11	S	87	11	M	113	11	M	137	11	V	164	11	D		11	M		
12	G	12	S	24	12	M	48	12	G	74	12	D		12	M	114	12	M	138	12	S	165	12	L	182	12	G		
13	V	13	D		13	M	49	13	V	75	13	L	88	13	G	115	13	G	139	13	D		13	M	183	13	V		
14	S	14	L	25	14	G	50	14	S	76	14	M	89	14	V	116	14	V	140	14	L	166	14	M	184	14	S		
15	D	15	M	26	15	V	51	15	D		15	M	90	15	S	117	15	S	141	15	M	167	15	G	185	15	D		
16	L	1	16	M	27	16	S	52	16	L	77	16	G	91	16	D		16	D		16	M	168	16	V	186	16	L	
17	M	2	17	G	28	17	D		17	M	78	17	V	92	17	L	118	17	L	142	17	G		17	S	187	17	M	
18	M	3	18	V	29	18	L	53	18	M	79	18	S	93	18	M	119	18	M	143	18	V		18	D		18	M	
19	G	4	19	S	30	19	M	54	19	G	80	19	D		19	M	120	19	M	144	19	S		19	L	188	19	G	
20	V	5	20	D		20	M	55	20	V	81	20	L	94	20	G	121	20	G	145	20	D	Pasqua	20	M	189	20	V	
21	S	6	21	L	31	21	G	56	21	S	82	21	M	95	21	V	122	21	V	146	21	L	dell'Angelo	21	M	190	21	S	
22	D		22	M	32	22	V	57	22	D		22	M	96	22	S	123	22	S	147	22	M		22	G	191	22	D	
23	L	7	23	M	33	23	S	58	23	L		23	G	97	23	D		23	D		23	M	169	23	V	192	23	L	
24	M	8	24	G	34	24	D		24	M		24	V	98	24	L	124	24	L	148	24	G	170	24	S	193	24	M	
25	M	9	25	V	35	25	L	59	25	M	Natale	25	S	99	25	M	125	25	M	149	25	V	Liberazione	25	D		25	M	
26	G	10	26	S	36	26	M	60	26	G	S. Stefano	26	D		26	M	126	26	M	150	26	S		26	L	194	26	G	
27	V	11	27	D		27	M	61	27	V		27	L	100	27	G	127	27	G	151	27	D		27	M	195	27	V	
28	S	12	28	L	37	28	G	62	28	S		28	M	101	28	V	128	28	V	152	28	L	171	28	M	196	28	S	
29	D		29	M	38	29	V	63	29	D		29	M	102				29	S	153	29	M	172	29	G	197	29	D	
30	L	13	30	M	39	30	S	64	30	L		30	G	103				30	D		30	M	173	30	V	198	30	L	
			31	G	40				31	M		31	V	104				31	L	154			31	S	199				

Legenda

48	Giornata scolastica
D	Domenica
Natale	Festività nazionale
	Festività regionale

Direttive per l'adattamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25 da parte delle istituzioni scolastiche regionali.

Come deliberato, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2024/25 sono assegnati:

- **223** giorni per le scuole dell'infanzia;
- **204** giorni per tutte le altre scuole.

Il termine **fisso ed immutabile**, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario, è previsto per il **7 giugno 2025**, salvo che per le scuole dell'infanzia, le quali potranno concludere le attività entro il **30 giugno 2025**.

Ai fini dell'adattamento del calendario, sono stabilite le seguenti direttive.

1. L'inizio dell'anno scolastico, fissato per il **16 settembre 2024**, può essere anticipato per l'adattamento di cui ai successivi punti n. 3 e 4.
2. I giorni di lezione sono ridotti a **222** per le scuole dell'infanzia e a **203** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i **204** e **223** giorni di lezione deliberati, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.
4. Gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati nei giorni antecedenti al 16 settembre 2024, per esigenze derivanti o connesse a:
 - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, c.d. "ponti", vacanze di Carnevale, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;
 - Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
 - specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.).
6. Gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza.
7. Gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 4. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.